

<b>Speciale 2 covid19 di 18 del 17/3/2020</b>	<b>Sisthema</b> ADM · ADV · ICT
Sostegno finanziario micro e pmi (MORATORIA) articolo 56	

Cara amica/amico

Useremo gli "hashtag" con la menzione #nome\_hashtag per porre in evidenza l'area di interesse del provvedimento, gli hashtag sono di colore blu e vengono menzionati prima del commento per delimitare l'area di interesse e la portata della specifica norma.

Grazie e buon lavoro.

Stefano Minelli (Sisthema Srl)

### **PREMESSA**

Le misure sulla #moratoria delle #microimprese e delle #pmi prevede la #sospensione della restituzione di finanziamenti (diverse forme di finanziamento fino al leasing #tipodebiti) fino alla data del 30/9/2020, nel periodo dalla sospensione al 30/9/2020 la #banca o l'intermediario andrà a finanziarsi, per le somme non incassate, sul fondo centrale di garanzia.

Per avviare la sospensione, l'azienda deve darne #comunicazione al proprio creditore allegando una #autocertificazione con la quale l'impresa dichiara di aver subito carenze di liquidità

### **COMMENTI AL PROVVEDIMENTO**

#tutteattività #tuttaitalia #microimprese #pmi

**l'articolo 56** rende operativa ed apre alle micro imprese ed alle piccole e medie imprese la facoltà di sospendere alcune tipologie di finanziamenti in essere.

#sospensione #banca #microimprese #pmi

**Comma 2:** Per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto-legge avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, il decreto prevede che in relazione a tali finanziamenti:

- a) le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del **30 settembre 2020**;
- b) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al **30 settembre 2020** sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono anch'essi prorogati;
- c) il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al **30 settembre 2020** sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al **30 settembre 2020** secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

**Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore.**

**Commentato [SM1]:** Un Addendum all'Accordo per il Credito 2019, siglato dall'Abi con le associazioni di rappresentanza delle imprese, prevede che la possibilità di chiedere la sospensione o l'allungamento dei finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19" sia estesa ai prestiti in essere al 31 gennaio 2020.

La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing. In questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing. Per le operazioni di allungamento, è invece previsto che l'estensione della durata del finanziamento possa arrivare fino al 100% della durata residua dell'ammortamento.

Nell'accordo è previsto che, ove possibile, le banche possano applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell'Accordo stesso e si auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di istruttoria.

**Commentato [SM2]:** La norma parla di mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing

<b>Speciale 2 covid19 di 18 del 17/3/2020</b>	<b>Sisthema</b> ADM - ADV - ICT
<i>Sostegno finanziario micro e pmi (MORATORIA) articolo 56</i>	

[#sospensione](#) [#banca](#) [#microimprese](#) [#pmi](#)

**Comma 3:** La **comunicazione** va data allegando l'**autocertificazione** per crisi di liquidità

Download **COMUNICAZIONE**, *clicca sul bottone ->*

Download **CERTIFICAZIONE**, *clicca sul bottone ->*

[#esclusi](#) [#sospensione](#)

**Comma 4:** **Sono escluse dal beneficio** le imprese che siano classificate come imprese con esposizioni debitorie deteriorate.

[#beneficiari](#) [#sospensione](#)

**Comma 5:** individua i beneficiari ovvero **micro e pmi così come definite dalla Comunità europea**.

[#banca](#) [#fcg](#)

**Commi da 6 a 11:** si regola il rapporto tra l'intermediario ed il fondo centrale di garanzia

**Commentato [SM3]:** la stessa dovrà specificare i singoli rapporti oggetto di sospensione

**Commentato [SM4]:** redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000

<b>Speciale 2 covid19 dl 18 del 17/3/2020</b>	<b>Sisthema</b> ADM · ADV · ICT
<i>Sostegno finanziario micro e pmi</i> <i>(MORATORIA) articolo 56</i>	

**PROVVEDIMENTO COMMENTATO**

### Art. 56

#### *(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)*

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è **formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia**, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- a) per le **aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti** esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) per i **prestiti non rateali** con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) per i **mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing** in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:

- a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);
- b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);
- c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

7. La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

evento eccezionale

comunicazione per avvalersi della sospensione del pagamento debiti finanziari

Quali debiti si possono sospendere - la sospensione opera fino al 30 settembre 2020

autocertificazione allegata alla comunicazione

esclusi i deteriorati

BENEFICIARI

Rapporti tra intermediario finanziario e fondo per garantire il sospenso



8. L'escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari a se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione a: (i) l'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); (ii) il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); (iii) l'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal caso, gli intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre 2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore della banca, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 8.

10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

11. La garanzia prevista del presente articolo opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto – legge possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

